

dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro «anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza». La Corte di cassazione ha stabilito che «il diritto alla quota di Tfr deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la «ratio» della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetta, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquida, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'aveute diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di Tfr» (sentenza n. 12175/2011).

4.7

## Alloggio non stabilmente abitato

Sono assegnatario di un alloggio (edilizia residenziale pubblica) in Calabria, coniugato con moglie e figli. La mia famiglia per motivi di lavoro e studio si è trasferita a Torino e hanno preso tutti residenza lì. Finalmente ho trovato lavoro anch'io in Piemonte e vorrei avvicinarmi alla mia famiglia. Però vorremmo tenere l'alloggio a Reggio in modo da poter fare ritorno per tutte le festività (abbiamo tutti i parenti qui). Rischio di perderlo se non abito stabilmente qui?

M.G.

### Risponde Debora Ravenna

La risposta è positiva. In tema di edilizia residenziale pubblica, la decadenza dal diritto all'assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare non stabilmente abitato, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) della legge della Regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32, non è ispirata da finalità sanzionatorie, bensì dall'esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, restando irrilevanti le motivazioni soggettive della dismissione, così come la saltuaria utilizzazione dell'alloggio per motivi transitori o l'eventuale volontà di ritornare nell'abitazione assegnata, una volta cessati i motivi stessi (C. cass. sent. n. 14124/2011).

4.7

## Alloggi di cooperative edilizie

Ho un alloggio preso con una cooperativa edilizia, vorrei capire quando scatta l'acquisto della proprietà, per sapere se il bene ricade nella comunione legale con mia moglie.

M.R.

### Risponde Debora Ravenna

La Suprema corte ha stabilito che: «In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella

comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquirente, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata «prenotazione», in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della «communio incidens» familiare» (C. cass. sent. n. 16305/2011).

22

## Assenza iscrizione al registro Coni

In qualità di presidente del direttivo di una associazione sportiva dilettantistica si chiede conferma delle nuove recenti posizioni della giurisprudenza in favore dell'assoggettamento dei compensi erogati agli sportivi al regime fiscale di favore di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) Tuir.

P.H.

### Risponde Maurizio Mottola

La Commissione tributaria della provincia (Ctp) di Reggio Emilia ha emanato lo scorso 18 agosto 2011 la sentenza n. 144, avente a oggetto il regime fiscale agevolativo, ex art. 90127/12/2002 n. 289, disposto a favore dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento sportivo provvisoriamente rilasciato dall'ente di affiliazione (Federazione sportiva nazionale - Fsn; Disciplina sportiva associata - Dsa; Ente di promozione sportiva - Eps), nelle more o in assenza dell'iscrizione al registro Coni (delle società e delle associazioni sportive).

La sentenza in questione ha ammesso il ricorso presentato contro l'Agenzia delle entrate (Ade) di Reggio Emilia che aveva disconosciuto la natura di redditi diversi dei compensi erogati a un istruttore sportivo.

Il disconoscimento, con conseguente assoggettamento dei compensi, in capo all'istruttore, all'ordinaria tassazione, veniva giustificato dall'assenza del riconoscimento sportivo definitivo da parte del Coni derivante dalla mancata iscrizione al registro Coni. La Ctp ha motivato l'accoglimento del ricorso sostenendo che:

- non si può far ricadere sull'istruttore, ritenuto ragionevolmente in buona fede in quanto legittimamente affidatosi a terzi, la conseguenza di un supposto disconoscimento ex post della natura giuridica e dell'oggetto dell'attività del sodalizio sportivo;

- la stessa Ade, attraverso la lettera prot. 114517/2011 del 26/07/2011, ha ratificato la delibera Coni n. 52/29 del 19 maggio 2011, prendendo atto che «il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Fsn, Dsa ed Eps, per effetto della delibera del consiglio nazionale n. 1288 dell'11.11.2004 anche in carenza della prevista iscrizione al registro Coni sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31.12.2010».

22

## Assicurazione sportivi dilettanti

Esiste una normativa che disponga l'obbligo di assicurazione per gli sportivi dilettanti?

L.T.

### Risponde Maurizio Mottola

La materia è disciplinata dal decreto del 3 novembre 2010, denominato «Assicurazione obbligatoria per